

Il resoconto delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 25 marzo 2015

9 Aprile 2015

Nella riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 25 marzo scorso sono state trattate, tra l'altro, le seguenti tematiche:

Conferenza Stato Regioni:

Argomento:

Parere sullo Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente attuazione, per l'anno 2015, dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Recepimento intesa n. 37/CSR sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015. (Parere reso)

Approfondimenti

L'articolo 16, comma 2, del DL 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, prevede, tra l'altro, che gli obiettivi del Patto di Stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario siano rideterminati in modo da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Viene demandato ad un apposito decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario.

Su tali basi è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale, nel corso della Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole.

Argomento:

Parere sullo Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attuativo delle disposizioni previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, così come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175. (Parere reso)

Approfondimenti

L'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.Lgs 175/2014 ha integrato l'articolo 50 del Dlgs 446/1997, prevedendo - ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari - che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 360/1998, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Viene, altresì, disposto che il mancato inserimento dei dati comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Su tali basi è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale, nel corso della Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole.

Argomento:

[Intesa sullo Schema di decreto ministeriale relativo alla valutazione degli interventi da finanziare, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" posti sotto la tutela dell'UNESCO". Esercizio finanziario 2014 - Capitolo 1442. \(Sancita intesa\)](#)

Approfondimenti

L'articolo 4, comma 2 della Legge 77/2006, prevede che gli interventi tutela (espressamente individuati alla norma) dei siti UNESCO e l'ammontare delle risorse destinate siano determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza Stato-Regioni.

Su tali basi è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale, nel corso della Conferenza - previo accoglimento di una richiesta emendativa avanzata dal Ministero dell'Economia e, poi, accolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - le Regioni e le Province Autonome hanno espresso parere favorevole.

Argomento:

[Parere su uno Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. \(Parere reso\)](#)

Approfondimenti

L'art. 10, comma 11, del DL 91/2014, convertito dalla Legge 116/2014, stabilisce che i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il predetto decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs 281/1997, può essere sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni.

Su tali basi è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale nel corso della Conferenza:

- il rappresentante delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole, con la richiesta di abbassare a 10 milioni di euro la soglia per l'ammissibilità degli studi di fattibilità;
- il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha dichiarato non ammissibile tale proposta;
- il rappresentante delle Regioni e delle Province autonome ha comunque espresso parere favorevole sullo Schema.

Conferenza Unificata:

Argomento:

[Deliberazione concernente individuazione, per l'anno 2015, delle Regioni di cui all'articolo 4 dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, sancita con atto n. 936/CU del 1° marzo 2006. \(Deliberazione assunta\)](#)

Approfondimenti

La deliberazione individua le regioni destinatarie per il 2015 delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale nelle modalità stabilite dall'intesa sancita nella Conferenza Unificata medesima il 1° marzo 2006.

Nell'intesa viene disposto, in particolare, al fine di partecipare al riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, che la Conferenza Unificata individui entro il 31 marzo di ogni anno le Regioni che partecipano al riparto delle risorse statali per l'anno di riferimento.

Nello specifico, le risorse statali sono ripartite tra le Regioni che hanno adottato discipline di incentivazione nelle quali:

- non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a Comunità montane;
- siano previste forme di premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e da Comunità montane;
- siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo dei piccoli Comuni;
- sia prevista l'attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata;
- sia prevista la concessione dei contributi entro l'anno finanziario di riferimento.

Le regioni individuate dalla deliberazione sono: Abruzzo; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Lazio, Liguria; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana, Umbria; Veneto.

Argomento:

[Preso d'atto della percentuale di risorse da riservare, per l'anno 2015, al Ministero dell'interno in base all'articolo 8, comma 2, lett. b, dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale sancita con atto rep. n. 936 del 1° marzo 2006. \(Preso d'atto\)](#)

Approfondimenti

La presa d'atto concerne la percentuale di risorse da destinare, per il 2015, al Ministero dell'Interno, per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di Comuni e della quota delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato, in base all'art.8, comma 1, dell'intesa del 1° marzo 2006, sopra richiamata (vedi atto precedente). L'articolo 8, in particolare, nel successivo comma 2 dispone che le predette risorse sono quantificate:

- per le fusioni in relazione alla normativa vigente;
- per l'esercizio associativo di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato nella misura fino al 15% del complesso delle risorse stanziare.

E' attivato, presso la Conferenza Unificata, un tavolo tecnico avente il compito di verificare la corrispondenza tra le competenze statali esercitate dai comuni in forma associativa e i costi reali di dette funzioni.

Nel corso della seduta è stato convenuto di fissare al 6,5% la percentuale delle risorse finanziarie complessive attribuite alla competenza del Ministero dell'Interno da destinare all'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.

Argomento:

[Intesa sullo Schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico che definisce le](#)

modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché dell'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. (Sancita intesa)

Approfondimenti

L'intesa è stata sancita in base all'art.4, comma1, del D.Lgs 192/2005, in cui si prevede, tra l'altro, l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, di intesa con la Conferenza, volto a definire le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché dell'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, tenendo conto dei criteri generali indicati nello stesso articolo.

Regioni ed Enti locali, in esito ad alcune precedenti riunioni tecniche che hanno portato ad una nuova stesura dello Schema con l'accoglimento di alcune modifiche, hanno espresso avviso favorevole all'intesa.

Argomento:

Parere sullo Schema di decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, recante disposizioni applicative del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. (Parere reso)

Approfondimenti

Il parere è stato reso in base all'articolo 10 del DL 83/2014, convertito dalla L.106/2014, che prevede norme volte a riqualificare le strutture ricettive turistico-alberghiere e a favorirne l'imprenditorialità. In particolare, l'articolo 10, comma 1 prevede che venga riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e per i due anni successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, per alcuni specifici interventi, indicati nell'articolo stesso.

L'art. 10, comma 4, rinvia ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza, le disposizioni applicative delle disposizioni sopra citate.

Su tali basi è stato predisposto lo Schema di decreto sul quale, nel corso della Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole.

Si vedano precedenti [del 24 marzo](#) e [del 26 marzo 2015](#).

Esiti Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015

Esiti Conferenza Unificata del 25 marzo 2015